

**Convenzione
tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord
e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace
relativa allo statuto delle loro forze
(Statuto delle truppe del PPP)**

Conclusa a Bruxelles il 19 giugno 1995
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 aprile 2003
Entrata in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003
(Stato 7 febbraio 2013)

Gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord,

firmato a Washington il 4 aprile 1949, e gli Stati che accettano l'invito a partecipare al Partenariato per la pace, emanato e firmato dai capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord a Bruxelles il 10 gennaio 1994, e che sottoscrivono il documento quadro del Partenariato per la pace,

costituenti insieme gli Stati partecipanti al Partenariato per la pace;

considerando che le forze di uno Stato parte della presente Convenzione possono essere distaccate e ricevute, mediante accordo, sul territorio di un altro Stato parte;

tenendo conto del fatto che le decisioni sull'invio e sull'accoglienza delle forze continueranno a essere oggetto di accordi distinti tra gli Stati parte interessati;

mossi nondimeno dal desiderio di definire lo statuto delle forze quando esse si trovano sul territorio di un altro Stato parte;

ricordando la Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951¹,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Salvo diverse disposizioni della presente Convenzione e di ogni Protocollo addizionale relativo a ogni sua Parte, gli Stati parti della presente Convenzione applicheranno le disposizioni della Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951, di seguito denominata Statuto delle truppe della NATO, come se tutti gli Stati parti della presente Convenzione fossero Parti dello Statuto delle truppe della NATO.

RU 2003 3105

¹ Il testo è pubblicato in allegato, dopo le riserve e dichiarazioni svizzere concernenti lo Statuto delle truppe della NATO.

Art. II

1. Oltre al territorio cui si applica lo Statuto delle truppe della NATO, la presente Convenzione si applicherà al territorio di tutti gli Stati parti della presente Convenzione che non sono Parti dello Statuto delle truppe della NATO.

2. Ai fini della presente Convenzione, ogni riferimento dello Statuto delle truppe della NATO alla regione del Trattato dell'Atlantico del Nord s'intende includere i territori di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e ogni riferimento al Trattato dell'Atlantico del Nord s'intende includere il Partenariato per la pace.

Art. III

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione alle Parti che non sono Stati parti dello Statuto delle truppe della NATO, le disposizioni dello Statuto delle truppe della NATO che prevedono che le istanze e le controversie siano sottoposte al Consiglio dell'Atlantico del Nord, al Presidente dei Supplenti del Consiglio dell'Atlantico del Nord o a un arbitro, devono essere intese nel senso che le Parti in causa devono negoziare tra di loro senza ricorrere a una giurisdizione esterna.

Art. IV

La presente Convenzione può essere completata o altrimenti modificata conformemente al diritto internazionale.

Art. V

1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla firma di ogni Stato che è parte contraente dello Statuto delle truppe della NATO o che accetta l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e sottoscrive il documento quadro del Partenariato per la pace.

2. La presente Convenzione sarà oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo degli Stati Uniti d'America, che informerà tutti gli Stati firmatari riguardo al deposito di ciascun strumento.

3. Trenta giorni dopo che tre Stati firmatari, di cui uno almeno deve essere Parte dello Statuto delle truppe della NATO e uno almeno deve essere uno Stato che ha accettato l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e che ha sottoscritto il documento quadro del Partenariato per la pace, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, la presente Convenzione entrerà in vigore per tali Stati. Entrerà in vigore per ogni ulteriore Stato firmatario trenta giorni dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. VI

La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Parte mediante una notifica scritta indirizzata al governo degli Stati Uniti d'America, il quale informerà al riguardo tutti gli altri Stati firmatari. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del governo degli Stati Uniti d'America. Scaduto questo termine di un anno, la presente Convenzione cesserà di essere in vigore per la Parte che l'avrà denunciata, salvo riguardo alla composizione delle controversie sorte prima della data in cui la denuncia ha effetto, ma resterà in vigore per le altre Parti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 7 febbraio 2013²

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Albania	9 maggio	1996	8 giugno	1996
Armenia	16 aprile	2004	16 maggio	2004
Austria*	3 agosto	1998	2 settembre	1998
Azerbaijan	3 marzo	2000	2 aprile	2000
Belgio*	10 ottobre	1997	9 novembre	1997
Bosnia ed Erzegovina	1° febbraio	2008	2 marzo	2008
Bulgaria*	29 maggio	1996	28 giugno	1996
Canada*	2 maggio	1996	1° giugno	1996
Ceca, Repubblica*	27 marzo	1996	26 aprile	1996
Croazia*	11 gennaio	2002	10 febbraio	2002
Danimarca*	8 luglio	1999	7 agosto	1999
Estonia*	7 agosto	1996	6 settembre	1996
Finlandia*	2 luglio	1997	1° agosto	1997
Francia*	1° febbraio	2000	2 marzo	2000
Georgia	19 maggio	1997	18 giugno	1997
Germania*	24 settembre	1998	24 ottobre	1998
Grecia*	30 giugno	2000	30 luglio	2000
Islanda	15 maggio	2007	14 giugno	2007
Italia*	23 settembre	1998	23 ottobre	1998
Kazakistan	6 novembre	1997	6 dicembre	1997
Kirghizistan	25 agosto	2006	24 settembre	2006
Lettonia*	19 aprile	1996	19 maggio	1996
Lituania*	15 agosto	1996	14 settembre	1996
Lussemburgo	14 settembre	2001	14 ottobre	2001
Macedonia	19 giugno	1996	19 luglio	1996
Moldova	1° ottobre	1997	31 ottobre	1997
Montenegro	27 gennaio	2012	26 febbraio	2012
Norvegia*	4 ottobre	1996	3 novembre	1996
Paesi Bassi*	26 giugno	1997	26 luglio	1997
Polonia*	4 aprile	1997	4 maggio	1997
Portogallo*	4 febbraio	2000	5 marzo	2000
Regno Unito*	22 giugno	1999	22 luglio	1999
Romania*	5 giugno	1996	5 luglio	1996
Russia*	28 agosto	2007	27 settembre	2007
Slovacchia*	13 dicembre	1995	13 gennaio	1996
Slovenia*	18 gennaio	1996	17 febbraio	1996
Spagna*	4 febbraio	1998	6 marzo	1998
Stati Uniti*	9 agosto	1995	13 gennaio	1996
Svezia*	13 novembre	1996	13 dicembre	1996
Svizzera*	9 aprile	2003	9 maggio	2003

² RU 2003 3105, 2009 63 e 2013 709.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Turchia*	20 aprile	2000	20 maggio	2000
Ucraina	26 aprile	2000	26 maggio	2000
Ungheria	14 dicembre	1995	13 gennaio	1996
Uzbekistan	30 gennaio	1997	1° marzo	1997

* Riserve e dichiarazioni
Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazione della Svizzera concernenti lo Statuto delle truppe della NATO

Riserva all'articolo VII paragrafi 5 e 6

I. La Svizzera consegnerà alle autorità competenti dello Stato d'invio o dello Stato ricevente ai sensi dell'articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico oppure fornirà, in simili casi, l'assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6 unicamente se lo Stato richiedente garantisce che nei confronti di tali persone non sarà comminata né eseguita la pena di morte.

II. La Svizzera non consegnerà alle autorità competenti dello Stato d'invio o dello Stato ricevente ai sensi dell'articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico e non fornirà, in simili casi, l'assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6,

- i. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano subire delle torture oppure una pena o un trattamento disumani o degradanti,
- ii. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano essere perseguite per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di tali persone arrischi di essere aggravata per uno di questi motivi.

Riserva all'articolo XIII

La Svizzera concede un'assistenza amministrativa o giudiziaria in ambito fiscale. Sono oggetto dell'assistenza amministrativa l'applicazione corretta delle convenzioni concernenti l'eliminazione della doppia imposizione nonché la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di tali convenzioni. La Svizzera concede un'assistenza giudiziaria unicamente in caso di truffa in materia di tasse e a condizione di reciprocità.

Dichiarazione in merito all'articolo VII

L'accettazione da parte della Svizzera della giurisdizione penale e disciplinare di autorità militari straniere di uno Stato d'invio ai sensi dell'articolo VII dello Statuto delle truppe della NATO non è applicabile ai dibattimenti, alle deliberazioni di sen-

tenze e alla pronuncia di sentenze da parte di un tribunale penale dello Stato d'invio sul territorio svizzero.

Allegato

**Convenzione
tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord
relativa allo statuto delle loro forze
(Statuto delle truppe della NATO)**

del 19 giugno 1951

*Gli Stati parti del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington
il 4 aprile 1949,*

considerando che le forze armate di una Parte possono, come da intesa, essere inviate in servizio sul territorio di un'altra Parte;

rimanendo inteso che la decisione di inviarle e le condizioni alle quali saranno inviate, nella misura in cui tali condizioni non sono enunciate dalla presente Convenzione, continueranno ad essere oggetto di accordi separati fra i Paesi interessati;

desiderosi tuttavia di determinare lo statuto di tali forze armate quando esse si trovano nel territorio di un'altra Parte,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

1. Nella presente Convenzione, l'espressione:

- a) «forza armata» significa il personale appartenente alle forze armate di terra, di mare o dell'aria di una delle Parti contraenti che si trova, per l'esecuzione del servizio, sul territorio di un'altra Parte contraente della regione dell'Atlantico del Nord, fermo restando che due Parti contraenti interessate possono convenire di non considerare talune persone, unità o formazioni come costituenti una «forza» o facenti parte di una «forza» ai fini delle disposizioni della presente Convenzione;
- b) «elemento civile» significa il personale civile che accompagna la forza armata di una Parte contraente, che è impiegato da una delle forze armate di tale Parte contraente e che non è né apolide, né cittadino di uno Stato non Parte del Trattato dell'Atlantico del Nord, né cittadino dello Stato sul cui territorio la suddetta forza armata è in servizio, né vi risiede abitualmente;
- c) «persona a carico» significa il coniuge di un membro di una forza armata o di un elemento civile facente parte di una forza armata, o i figli di tale membro che sono a suo carico;
- d) «Stato d'invio» significa la Parte contraente da cui la forza armata dipende;

- e) «Stato ricevente» significa la Parte contraente sul cui territorio è situata la forza armata o l'elemento civile, sia in stazionamento, sia in transito;
- f) «autorità militari dello Stato d'invio» significa le autorità dello Stato d'invio le quali, in forza della legislazione di detto Stato, sono incaricate di applicare le leggi militari di detto Stato ai membri delle sue forze armate o dei suoi elementi civili;
- g) «Consiglio dell'Atlantico del Nord» significa il Consiglio istituito dall'articolo 9 del Trattato dell'Atlantico del Nord, o qualsiasi organo subordinato dello stesso autorizzato ad agire a suo nome.

2. La presente Convenzione è applicabile alle autorità delle suddivisioni politiche delle Parti contraenti, nei limiti dei territori ai quali, conformemente alle norme dell'articolo 20, la Convenzione si applica o si estende, alla stregua di come si applica alle autorità centrali di tali Parti contraenti, fermo restando tuttavia che i beni appartenenti alle suddivisioni politiche non saranno considerati come essendo beni appartenenti, ai sensi dell'articolo 8, ad una Parte contraente.

Art. II

I membri di una forza armata o di un elemento civile, nonché le persone a loro carico hanno l'obbligo di rispettare le leggi in vigore nello Stato ricevente e di astenersi sul territorio di detto Stato da ogni attività incompatibile con lo spirito della presente Convenzione, ed in particolare da qualsiasi attività politica. Le autorità dello Stato d'invio hanno inoltre l'obbligo di prendere i provvedimenti necessari a tal fine.

Art. III

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo ed a patto di conformarsi alle formalità stabilite dallo Stato ricevente per l'entrata e l'uscita di una forza armata, o dei suoi membri, questi ultimi sono dispensati dalle formalità attinenti a passaporti e visti, nonché dall'ispezione dei servizi d'immigrazione all'entrata ed all'uscita dal territorio di uno Stato ricevente. Essi non sono neppure assoggettati alla regolamentazione relativa alla registrazione ed al controllo degli stranieri. Tuttavia essi non saranno considerati nel senso di acquisire diritti alla residenza permanente o al domicilio nei territori dello Stato ricevente.

2. Sono richiesti ai membri di una forza armata i soli documenti in appresso, che dovranno essere esibiti al momento di qualsiasi requisizione:

- a) carta d'identità personale rilasciata dallo Stato d'invio, munita di una fotografia, ed indicante cognome e nome, data di nascita, grado, servizio e, se del caso, il numero di matricola;
- b) ordine di missione collettivo o individuale nella lingua dello Stato d'invio, nonché in inglese ed in francese, rilasciato dal servizio competente dello Stato d'invio o dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord e attestante lo statuto della persona o dell'unità in quanto membro o parte di una forza armata, nonché l'ordine di movimento. Lo Stato ricevente può esigere

che l'ordine di movimento sia controfirmato da un suo rappresentante qualificato a tal fine.

3. Il passaporto di cui i membri di un elemento civile e le persone a suo carico sono portatori, dovrà specificare la sua qualifica.
4. Se un membro di una forza armata o di un elemento civile cessa il suo servizio con lo Stato d'invio e non viene rimpatriato, le autorità dello Stato d'invio ne informano immediatamente le autorità dello Stato ricevente, fornendo loro ogni indicazione utile. Le autorità dello Stato d'invio informano, alle stesse condizioni, le autorità dello Stato ricevente riguardo ad ogni assenza illegale di più di ventuno giorni.
5. Se lo Stato ricevente ha chiesto l'allontanamento dal suo territorio di un membro di una forza armata o di un elemento civile, o ha emanato un decreto di espulsione contro un ex-membro di una forza armata o di un elemento civile, o contro una persona a carico di un membro o di un ex-membro, le autorità dello Stato d'invio hanno l'obbligo di ricevere tali persone sul loro territorio o almeno di far sì che esse lascino il territorio dello Stato ricevente. Il presente paragrafo si applica unicamente alle persone che non sono cittadine dello Stato ricevente e che sono entrate in detto Stato in qualità di membri di una forza armata o di un elemento civile o in vista di divenirlo, o alle persone a carico di queste ultime.

Art. IV

Lo Stato ricevente può:

- a) sia accettare come valida senza esigere alcun esame, né diritto o tassa, la patente di guida, o la patente di guida militare rilasciata dallo Stato d'invio o da una delle sue suddivisioni ad un membro di una forza armata o di un elemento civile;
- b) sia rilasciare, senza esigere alcun esame, la propria patente di guida a qualsiasi membro di una forza armata o di un elemento civile, titolare di una patente di guida o di una patente di guida militare rilasciata dallo Stato d'invio o da una delle sue suddivisioni.

Art. V

1. I membri di una forza armata di norma indossano l'uniforme. Fatta salva ogni intesa contraria fra le autorità dello Stato d'invio e dello Stato ricevente, gli abiti borghesi sono indossati alle stesse condizioni di quelle delle forze armate degli Stati riceventi. Le unità di formazioni militari regolarmente costituite da una forza armata devono presentarsi in divisa alle frontiere che esse varcano.
2. I veicoli di una forza o di un elemento civile immatricolati nell'esercito, portano, oltre al loro numero di matricola, un contrassegno distinto della loro nazionalità.

Art. VI

I membri di una forza armata possono detenere e portare le loro armi, a patto di essere autorizzati dal regolamento loro applicabile. Le autorità dello Stato d'invio

esamineranno con benevolenza le domande che lo Stato ricevente presenterà loro in materia.

Art. VII

1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:
 - a) le autorità militari dello Stato d'invio hanno il diritto di esercitare nell'ambito dello Stato ricevente tutti i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d'invio su tutte le persone assoggettate alle leggi militari di questo Stato;
 - b) le autorità dello Stato ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri di una forza armata o di un elemento civile e sulle persone a loro carico per quanto concerne i reati commessi sul territorio dello Stato ricevente, punibili dalla legislazione di detto Stato.
2. a) Le autorità militari dello Stato d'invio hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sulle persone assoggettate alle leggi militari di detto Stato per quanto concerne i reati, ivi compresi i reati che minacciano la sua sicurezza, punibili dalle leggi dello Stato d'invio ma non dalle leggi dello Stato ricevente;
- b) le autorità militari dello Stato ricevente hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui membri di una forza armata o di un elemento civile e sulle persone a loro carico per quanto concerne i reati, ivi compresi i reati che minacciano la sua sicurezza, punibili dalle leggi dello Stato ricevente ma non dalle leggi dello Stato d'invio;
- c) ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 3 del presente articolo, si considerano reati che minacciano la sicurezza di uno Stato:
 - (i) il tradimento,
 - (ii) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato o della difesa nazionale.
3. In caso di giurisdizione concorrente, sono applicabili le seguenti regole:
 - a) le autorità militari dello Stato d'invio hanno il diritto di esercitare a titolo prioritario la loro giurisdizione sul membro di una forza armata o di un elemento civile per quanto riguarda:
 - (i) i reati che minacciano unicamente la sicurezza o i beni di questo Stato, o i reati che mettono a repentaglio unicamente la persona o i beni di un membro della forza armata o di un elemento civile di questo Stato, nonché di una persona a carico,
 - (ii) i reati risultanti da qualsiasi atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio;
 - b) nel caso di ogni altro reato, le autorità dello Stato ricevente esercitano a titolo prioritario la loro giurisdizione;
 - c) se lo Stato che ha il diritto di esercitare a titolo prioritario la sua giurisdizione decide di rinunciarvi, esso lo notificherà al più presto alle autorità

dell'altro Stato. Le autorità dello Stato che ha il diritto di esercitare a titolo prioritario la sua giurisdizione esaminano con benevolenza le domande di rinuncia a questo diritto presentate dalle autorità dell'altro Stato, quando queste ultime ritengono che considerazioni particolarmente importanti lo giustificano.

4. Le disposizioni del presente articolo non comportano per le autorità militari dello Stato d'invio alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini dello Stato ricevente o sulle persone che hanno costì la loro residenza abituale, salvo se queste ultime sono membri delle forze armate dello Stato d'invio.
5. a) Le autorità degli Stati d'invio e di quelli riceventi si forniscono reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di una forza armata dello Stato d'invio o di un elemento civile, o di persone a carico sul territorio dello Stato ricevente, e per la loro consegna all'autorità che deve esercitare la sua giurisdizione in conformità alle disposizioni precedenti.
- b) Le autorità dello Stato ricevente notificano al più presto alle autorità militari dello Stato d'invio l'arresto di qualsiasi membro di una forza armata o di un elemento civile, o di una persona a carico.
- c) La custodia di un membro di una forza armata o di un elemento civile per il quale lo Stato ricevente deve esercitare il suo diritto di giurisdizione, e che si trova fra le mani delle autorità dello Stato d'invio, rimarrà a carico di queste ultime fino a quando non siano state intentate azioni penali nei confronti di detta persona dallo Stato ricevente.
6. a) Le autorità degli Stati d'invio e di quelli riceventi si forniscono reciprocamente assistenza per la conduzione di inchieste, per la ricerca delle prove, ivi compreso il sequestro, e, se del caso, per la consegna dei corpi del reato e degli oggetti del reato. La consegna dei corpi del reato e degli oggetti sequestrati può tuttavia essere subordinata alla loro restituzione entro un termine stabilito dall'autorità che procede a tale consegna.
- b) Le autorità delle Parti contraenti, qualora vi sia giurisdizione concorrente, s'informano reciprocamente sul seguito dato alle vertenze.
7. a) Le autorità dello Stato d'invio non possono procedere all'esecuzione di una pena capitale sul territorio dello Stato ricevente se la legislazione di quest'ultimo non prevede la pena di morte in un caso analogo.
- b) Le autorità dello Stato ricevente esaminano con benevolenza le domande delle autorità dello Stato d'invio al fine di fornire loro assistenza per l'esecuzione delle pene di detenzione pronunziate sul territorio dello Stato ricevente da dette autorità, conformemente alle norme del presente articolo.
8. Quando un accusato è stato giudicato conformemente alle disposizioni del presente articolo dalle autorità di una Parte contraente ed è stato prosciolto, o, in caso di condanna, se subisce o ha subito la sua pena o è stato graziato, costui non potrà essere nuovamente giudicato sullo stesso territorio, per lo stesso reato, dalle autorità di un'altra Parte contraente. Il presente paragrafo tuttavia non impedisce che le autorità militari dello Stato d'invio giudichino un membro di una forza armata per qual-

siasi violazione delle regole di disciplina risultante dall'atto o dall'omissione costitutiva del reato per il quale è stato giudicato.

9. Quando un membro di una forza o di un elemento civile o una persona a carico è perseguito dinanzi alle giurisdizioni dello Stato ricevente, egli ha diritto:

- a) ad essere giudicato rapidamente;
 - b) ad essere informato, prima del processo, dell'accusa o delle accuse mosse nei suoi confronti;
 - c) ad essere confrontato con i testimoni a carico;
 - d) che i testimoni a scarico siano costretti a presentarsi se la giurisdizione dello Stato ricevente ha il potere di obbligarli;
 - e) ad essere rappresentato a sua scelta o ad essere assistito secondo le condizioni legali in vigore in quel tempo nello Stato ricevente;
 - f) se lo ritiene necessario, ai servizi di un interprete competente;
 - g) di comunicare con un rappresentante del governo dello Stato d'invio e, qualora le regole di procedura lo consentano, alla presenza di tale rappresentante al dibattito.
10. a) Le unità o formazioni militari regolarmente costituite di una forza armata hanno un diritto di polizia su tutti gli accampamenti, insediamenti o installazioni da esse occupate in forza di un accordo con lo Stato ricevente. La polizia militare delle unità o delle formazioni può prendere tutti i provvedimenti utili per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in queste installazioni.
- b) L'impiego di detta polizia militare al di fuori di queste installazioni è subordinato ad un accordo con le autorità dello Stato ricevente, avviene in collegamento con queste ultime ed interviene solo in quanto necessario per mantenere l'ordine e la disciplina fra i membri di queste unità o formazioni.

11. Ciascuna delle Parti contraenti sottoporrà al potere legislativo i progetti che ritiene necessari per garantire sul suo territorio la sicurezza e la protezione degli impianti, del materiale, dei beni, degli archivi e dei documenti ufficiali delle altre Parti contraenti nonché la repressione dei reati contro tale legislazione.

Art. VIII

1. Ciascuna Parte contraente rinuncia a qualsiasi richiesta d'indennità nei confronti di un'altra Parte contraente per danni causati ai beni dello Stato, utilizzati dalle sue forze armate di terra, di mare e dell'aria:

- (i) se il danno è causato da un membro delle forze armate dell'altra Parte contraente, o da un dipendente di quest'ultima, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord; o
- (ii) se è causato da un veicolo, nave o aeronave di una Parte contraente ed utilizzato dalle forze armate di quest'ultima, sempre che il veicolo, nave o aeronave causa del danno sia stato utilizzato per azioni intraprese nel quadro

delle operazioni del Trattato dell'Atlantico del Nord, o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni.

Le richieste d'indennità per salvataggio marittimo formulate da una Parte contraente, sono oggetto della stessa rinuncia, purché la nave o il carico messi in salvo appartengano ad una Parte contraente e siano utilizzate dalle sue forze armate in occasione di azioni intraprese nel quadro del Trattato dell'Atlantico del Nord.

2. a) In caso di danni diversi da quelli previsti al paragrafo 1 precedente, causati ai beni di una Parte contraente situata sul territorio di quest'ultima, sempre che le Parti contraenti interessate non abbiano concluso altri accordi, un arbitro unico, scelto in conformità alle disposizioni della lettera b) in appresso, si pronuncerà sulla responsabilità e l'ammontare del danno. L'arbitro giudicherà ugualmente eventuali domande riconvenzionali;
- b) l'arbitro di cui alla lettera a) precedente sarà scelto, d'intesa fra le Parti contraenti interessate, fra i cittadini dello Stato ricevente che esercitano o hanno esercitato un'alta carica giudiziaria. Se, alla scadenza di un termine di due mesi, le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo per la designazione di questo arbitro, l'una o l'altra potrà chiedere al Presidente dei Supplenti del Consiglio dell'Atlantico del Nord di scegliere una persona che risponde alle qualifiche sopra indicate;
- c) ogni decisione adottata dall'arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti contraenti;
- d) l'ammontare di ogni indennità attribuita dall'arbitro sarà ripartita come previsto al paragrafo 5 lettera e) commi (i), (ii) e (iii) in appresso;
- e) la retribuzione dell'arbitro sarà fissata d'intesa fra le Parti contraenti interessate e sarà – come pure le spese occasionate dall'adempimento delle sue funzioni – a carico delle stesse in parti uguali;
- f) tuttavia, ciascuna Parte contraente rinuncia a chiedere un'indennità se l'ammontare del danno è inferiore ai seguenti importi:
Belgio: Fr.b. 70 000
Canada: \$ 1460
Danimarca: Kr. 9670
Francia: Fr.fr. 4900
Islanda: Kr. 22 800
Italia: Lire 850 000
Lussemburgo: Fr.l. 70 000
Paesi Bassi: FL 5320
Norvegia: Kr. 10 000
Portogallo: Es. 40 250
Regno Unito: £ 500
Stati Uniti: \$ 1 400.
- g) ogni altra Parte contraente i cui beni siano stati danneggiati nello stesso incidente rinuncerà altresì al suo reclamo, fino a concorrenza degli importi sopra

indicati. In caso di rilevante variazione dei listini dei cambi, le Parti contraenti procederanno all'aggiustamento delle cifre di cui sopra.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano ad ogni nave noleggiata a scafo nudo da una Parte contraente o requisita dalla stessa con un contratto di noleggio a scafo nudo o a titolo di bottino (salvo per quanto riguarda la parte del rischio di perdita e la responsabilità sostenuta da una persona diversa da tale Parte contraente).

4. Ciascuna Parte contraente rinuncia a chiedere un'indennità ad un'altra Parte contraente qualora un membro delle sue forze armate abbia subito lesioni o sia morto nell'esecuzione del servizio.

5. Le richieste d'indennità (diverse da quelle derivanti dall'applicazione di un contratto e da quelle cui sono applicabili i paragrafi 6 o 7 del presente articolo) dovute ad atti o negligenze di cui un membro di una forza armata o di un elemento civile è responsabile nell'esecuzione del servizio, o dovute a ogni altro atto, negligenza o incidente di cui una forza armata o un elemento civile è legalmente responsabile, e che hanno causato, sul territorio dello Stato ricevente, danni a terzi diversi da una delle Parti contraenti, saranno regolate dallo Stato ricevente conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) le richieste d'indennità sono presentate e sottoposte ad istruttoria, e le decisioni sono adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ricevente applicabili in materia alle proprie forze armate;
- b) lo Stato ricevente può statuire su questi danni; esso procede al pagamento delle indennità stanziate nella sua valuta;
- c) questo pagamento, sia che risulti dal regolamento diretto della questione, sia da una decisione della giurisdizione competente dello Stato ricevente, o dalla decisione della stessa giurisdizione che respinge il richiedente, vincola definitivamente le Parti contraenti;
- d) ogni indennità pagata dallo Stato ricevente sarà notificata agli Stati d'invio interessati, che riceveranno al contempo un rapporto circostanziato ed una proposta di ripartizione stabilita conformemente alla lettera e) commi (i), (ii) e (iii) in appresso. In mancanza di risposta entro due mesi, la proposta sarà considerata accettata;
- e) l'onere delle indennità versate per la riparazione dei danni di cui alle lettere precedenti ed al paragrafo 2 del presente articolo, sarà suddiviso fra le Parti contraenti secondo le seguenti condizioni:
 - (i) quando è responsabile un solo Stato d'invio, l'ammontare dell'indennità è suddiviso fino a concorrenza del 25 % per lo Stato ricevente e del 75 % per lo Stato d'invio,
 - (ii) quando la responsabilità è incorsa da più di uno Stato, l'ammontare dell'indennità è suddiviso fra gli stessi in parti uguali; tuttavia, se lo Stato ricevente non è fra quelli responsabili, la sua parte sarà la metà di quella di ciascuno degli Stati d'invio,
 - (iii) se il danno è causato dalle forze armate delle Parti contraenti senza che sia possibile attribuirlo in modo preciso a una o più di tali forze armate,

l'ammontare dell'indennità sarà ugualmente suddiviso fra le Parti contraenti interessate; tuttavia, se lo Stato ricevente non è fra gli Stati le cui forze armate hanno causato il danno, la sua parte sarà la metà di quella di ciascuno degli Stati d'invio,

(iv) semestralmente, un rendiconto delle somme pagate dallo Stato ricevente durante il semestre precedente per i casi per i quali è stata ammessa una ripartizione in percentuale, sarà indirizzato agli Stati d'invio interessati accompagnato da una domanda di rimborso. Il rimborso sarà effettuato al più presto nella valuta dello Stato ricevente;

- f) se, successivamente all'applicazione delle disposizioni delle lettere b) ed e) di cui sopra, una Parte contraente si vede imporre un onere eccessivo, essa può chiedere al Consiglio dell'Atlantico del Nord di procedere al regolamento della questione su base diversa;
- g) nessun mezzo di esecuzione può essere praticato su un membro di una forza armata o di un elemento civile quando una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti nello Stato ricevente, ove si tratti di un litigio derivante da un atto compiuto nell'esecuzione del servizio;
- h) tranne che nella misura in cui la lettera e) del presente paragrafo si applica alle richieste d'indennità coperte dal paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano in caso di navigazione, di gestione di una nave, di carico o di scarico o di trasporto di un carico, salvo se una persona è deceduta o ha riportato lesioni, ed il paragrafo 4 non è applicabile.

6. Le richieste d'indennità contro i membri di una forza armata o di un elemento civile fondate su atti di danneggiamento o negligenze che non sono stati compiuti nell'esecuzione del servizio, sono disciplinate come segue:

- a) le autorità dello Stato ricevente sottopongono a istruttoria la richiesta d'indennità e fissano in modo giusto ed equo l'indennità dovuta al richiedente in considerazione di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta ed il comportamento della persona lesa, e provvedono alla stesura di un rapporto sulla questione;
- b) questo rapporto è inviato alle autorità dello Stato d'invio che decidono senza indugio se procedere ad un indennizzo a titolo gratuito, ed in tal caso, ne fissano l'ammontare;
- c) se viene effettuata un'offerta d'indennità a titolo gratuito che è accettata dal richiedente a titolo di risarcimento integrale, le autorità dello Stato d'invio provvedono a questo pagamento e comunicano alle autorità dello Stato ricevente la loro decisione e l'ammontare della somma versata;
- d) le disposizioni del presente paragrafo non impediscono in alcun modo alla giurisdizione dello Stato ricevente di statuire sull'eventuale azione giudiziaria intentata contro un membro di una forza armata o di un elemento civile, nel caso in cui non sia stato effettuato un pagamento interamente soddisfacente.

7. Le richieste d'indennità fondate sull'uso non autorizzato di qualsiasi veicolo delle forze armate di uno Stato d'invio saranno trattate conformemente alle norme del paragrafo 6 del presente articolo, salvo nei casi in cui la forza armata stessa o l'elemento civile è legalmente responsabile.

8. Se vi è contestazione sul fatto che l'atto di danneggiamento o la negligenza di un membro di una forza armata o di un elemento civile siano stati compiuti nell'esecuzione del servizio, o sul fatto che l'uso di un veicolo appartenente alle forze armate di uno Stato d'invio non fosse stato autorizzato, il caso è deferito dinanzi ad un arbitro designato conformemente al paragrafo 2 lettera b) del presente articolo, che decide sovranamente su questo punto.

9. Salvo alle condizioni previste al paragrafo 5 lettera g) del presente articolo, lo Stato d'invio, per quanto concerne la giurisdizione civile dei tribunali dello Stato ricevente, non può avvalersi dell'immunità dalla giurisdizione dei tribunali dello Stato ricevente a favore dei membri di una forza armata o di un elemento civile.³

10. Le autorità dello Stato d'invio e dello Stato ricevente si forniscono reciprocamente assistenza per la ricerca delle prove necessarie per un equo esame e per una decisione concernente le richieste d'indennità che interessano le Parti contraenti.

Art. IX

1. I membri di una forza armata o di un elemento civile nonché le persone a loro carico possono procurarsi in loco le merci necessarie per il loro consumo ed i servizi di cui necessitano alle stesse condizioni di quelle dei cittadini dello Stato ricevente.

2. Le merci comprate in loco destinate alla sussistenza di una forza armata o di un elemento civile saranno di norma acquistate tramite i servizi competenti per l'acquisto di dette merci per le forze armate dello Stato ricevente. Al fine di evitare che tali acquisti danneggino l'economia dello Stato ricevente, le autorità competenti di quest'ultimo designeranno gli articoli che converrebbe, se del caso, escludere in tutto o in parte da detti acquisti.

3. Fatta salva l'applicazione degli accordi in vigore o che potranno essere conclusi dalle autorità competenti degli Stati riceventi o d'invio, le autorità dello Stato ricevente prendono per proprio conto le misure appropriate affinché siano messi a disposizione di una forza armata o di un elemento civile gli edifici nonché i relativi servizi di cui la forza armata o l'elemento civile possono necessitare. Tali accordi ed intese saranno per quanto possibile conformi ai regolamenti concernenti l'alloggio e l'acquartieramento del personale analogo dello Stato ricevente. In assenza di una convenzione che stipuli il contrario, i diritti e gli obblighi nascenti dall'occupazione o dall'utilizzazione di un edificio, nonché dall'uso dei servizi e delle servitù afferenti sono disciplinati dalle leggi dello Stato ricevente.

4. Le esigenze locali in materia di mano d'opera civile di una forza armata o di un elemento civile, sono soddisfatti allo stesso modo di quelli dei servizi analoghi dello Stato ricevente, con la loro assistenza e per il tramite dei servizi della mano d'opera. Le condizioni d'impiego e di lavoro, in particolare i salari e gli accessori di salari e

³ RU 2009 5321

le condizioni per la protezione dei lavoratori, sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore nello Stato ricevente. Tali lavoratori civili impiegati da una forza armata o da un elemento civile non sono in alcun caso considerati come membri di detta forza armata o di detto elemento civile.

5. Se i servizi medici e dentari attribuiti ad una forza armata o ad un elemento civile sono insufficienti, i loro membri, nonché le persone a loro carico, possono ricevere cure mediche e dentarie, ivi compreso il ricovero in ospedale, alle stesse condizioni di quelle previste per il personale corrispondente dello Stato ricevente.

6. Lo Stato ricevente esaminerà con benevolenza le domande di agevolazione della circolazione e di riduzione delle tariffe che può concedere ai membri di una forza armata o di un elemento civile. Tali agevolazioni e riduzioni saranno oggetto di particolari disposizioni fra i governi interessati.

7. Fatto salvo ogni accordo finanziario generale o particolare fra le Parti contraenti, i pagamenti in valuta locale per le merci, l'alloggio ed i servizi previsti ai paragrafi 2, 3, 4 e, ove necessario, 5 e 6 del presente articolo saranno effettuati senza indugio dalle autorità della forza armata.

8. Una forza armata, un elemento civile, i loro membri o le persone a loro carico possono avvalersi del presente articolo per rivendicare l'esonero da imposte o tasse applicabili agli acquisti di beni ed alle prestazioni di servizi in forza della regolamentazione fiscale dello Stato ricevente.

Art. X

1. Se nello Stato ricevente l'istituzione di una qualsiasi imposta è in funzione della residenza o del domicilio del contribuente, i periodi durante i quali un membro di una forza armata o di un elemento civile sarà presente nel territorio di questo Stato, in ragione unicamente della sua qualità di membro di detta forza armata o elemento civile, non saranno considerati, ai fini dell'istituzione di detta imposta, come periodi di residenza o comportanti un cambiamento di residenza o di domicilio. I membri di una forza armata o di un elemento civile saranno esonerati nello Stato ricevente da qualsiasi imposta sugli stipendi e gli emolumenti loro pagati in questa qualità dallo Stato d'invio, nonché su tutti i beni mobili che appartengono loro e la cui esistenza nello Stato ricevente è dovuta unicamente alla loro presenza temporanea in questo Stato.

2. Il presente articolo non esonera in alcun modo il membro di una forza armata o di un elemento civile dalle imposte relative alle attività generatrici di profitti, diverse da quelle che esercita in tale qualità, ed alle quali può dedicarsi nello Stato ricevente. Salvo per quel che concerne lo stipendio, gli emolumenti, nonché i beni mobili di cui al paragrafo 1, le disposizioni del presente articolo non impediscono in alcun modo la riscossione delle imposte alle quali detto membro è assoggettato ai sensi della legge dello Stato ricevente, malgrado sia considerato come avente la propria residenza o domicilio al di fuori del territorio di detto Stato.

3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai «diritti» quali definiti al paragrafo 12 dell'articolo 11.

4. Riguardo alle disposizioni del presente articolo, l'espressione «membro di una forza armata» non si applica ad una persona che ha la nazionalità dello Stato ricevente.

Art. XI

1. Fatte salve le deroghe stabilite dalla presente Convenzione, i membri di una forza armata o di un elemento civile, nonché le persone a loro carico sono sottoposti alle leggi ed ai regolamenti la cui applicazione è affidata all'amministrazione delle dogane dello Stato ricevente. Gli agenti di questa amministrazione hanno in modo particolare diritto di procedere, alle condizioni generali previste dalla legislazione e dalla regolamentazione in vigore nello Stato ricevente, alla visita dei membri di una forza armata o di un elemento civile nonché delle persone a loro carico, dei loro bagagli e dei loro veicoli; essi hanno altresì un diritto di confisca conformemente a detta legislazione e a detta regolamentazione.

2. a) L'importazione temporanea e la riesportazione dei veicoli immatricolati nell'esercito appartenenti ad una forza armata o ad un elemento civile circolante con mezzi propri, è autorizzata in franchigia di diritti, dietro presentazione di un trittico del modello figurante nell'allegato alla presente Convenzione.

b) L'importazione temporanea di veicoli immatricolati nell'esercito non circolanti con propri mezzi, avverrà alle condizioni stabilite al paragrafo 4 e la loro riesportazione alle condizioni fissate al paragrafo 8 del presente articolo.

c) I veicoli immatricolati nell'esercito appartenenti ad una forza armata o ad un elemento civile beneficiano altresì dell'esenzione da tasse che potrebbero essere dovute in ragione della circolazione dei veicoli sulle strade.

3. I documenti ufficiali sotto plico sigillato di un sigillo ufficiale non sono sottoposti alla visita ed al controllo doganale. I corrieri che ne effettuano il trasporto, devono essere muniti, a prescindere dalla loro qualità, da un ordine di missione individuale, rilasciato alle condizioni indicate all'articolo 3 paragrafo 2 lettera b). Quest'ordine di missione deve menzionare il numero di plichi e certificare che questi ultimi contengono unicamente documenti ufficiali.

4. Una forza armata può importare in franchigia di diritti le sue attrezzature nonché ragionevoli quantitativi di approvvigionamento, materiali e altre merci, destinati all'uso esclusivo di detta forza armata, o, nel caso in cui ciò sia autorizzato dallo Stato ricevente, ad uso dell'elemento civile e delle persone a carico. L'ammissione in tal modo prevista in franchigia è subordinata al deposito presso l'Ufficio delle dogane – a sostegno dei documenti doganali che si sarà convenuto di fornire – di un attestato la cui forma sia stata accettata dallo Stato ricevente e dallo Stato d'invio, firmato da una persona abilitata a tal fine dallo Stato d'invio. La designazione della persona abilitata a firmare gli attestati, nonché gli esemplari della sua firma ed i sigilli utilizzati, sarà inviata alle amministrazioni doganali dello Stato ricevente.

5. Un membro di una forza armata o di un elemento civile può, in occasione del suo primo arrivo al fine di assumere servizio nello Stato ricevente o in occasione del primo arrivo di una persona a suo carico venuta a raggiungerlo, importare i suoi

effetti ed il suo mobilio personale in franchigia di diritti per tutta la durata del suo soggiorno.

6. I membri di una forza o di un elemento civile possono beneficiare di una franchigia temporanea dei diritti in caso d'importazione di veicoli a motore privati destinati al loro uso personale ed a quello delle persone a loro carico. Tale disposizione non comporta l'obbligo di esenzione da tasse che potrebbero essere dovute per l'uso delle strade da parte dei veicoli privati.

7. Le importazioni effettuate dalle autorità di una forza armata per fini diversi dalla soddisfazione delle esigenze esclusive di questa forza armata o del suo elemento civile, nonché le importazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, effettuate dai membri di una forza armata o di un elemento civile, non beneficiano, in applicazione del presente articolo, di alcuna dispensa da formalità.

8. Le merci ammesse in franchigia, in applicazione delle norme dei paragrafi 2 lettera b), 4, 5 o 6 di cui sopra:

- a) possono essere liberamente riesportate a patto che, per quel che concerne le merci importate in applicazione del paragrafo 4, sia rilasciato all'Ufficio delle dogane un attestato formulato secondo le condizioni previste in questo paragrafo. Il Servizio delle dogane mantiene tuttavia il diritto di verificare che le merci riesportate sono effettivamente quelle descritte nell'attestato qualora quest'ultimo risulti necessario e che sono state effettivamente importate alle condizioni previste ai paragrafi 2 lettera b), 4, 5 o 6 a seconda dei casi;
- b) non possono di regola essere cedute a titolo oneroso o gratuito nello Stato ricevente. Tuttavia, in casi particolari questa cessione può essere autorizzata, fatte salve le condizioni imposte dalle autorità competenti dello Stato ricevente (ad esempio pagamento di diritti e di tasse, adempimento delle formalità inerenti al controllo del commercio esterno e dei cambi).

9. Le esportazioni di merci acquistate nello Stato ricevente sono sottoposte alla regolamentazione in vigore sul territorio di detto Stato.

10. Le autorità doganali concedono particolari agevolazioni per l'attraversamento delle frontiere da parte di unità o di formazioni regolarmente inquadrati, a patto che le autorità doganali interessate abbiano ricevuto la notifica appropriata in tempo utile.

11. Particolari disposizioni saranno adottate dallo Stato ricevente affinché i carburanti ed i lubrificanti destinati all'uso dei veicoli immatricolati delle forze armate, delle aeronavi e dei battelli militari di una forza armata o di un elemento civile, siano consegnati in esenzione da diritti e tasse.

12. Riguardo all'applicazione dei primi dieci paragrafi del presente articolo, il termine «diritti» significa i dazi doganali e tutti gli altri diritti e le tasse imposti, a seconda dei casi, sull'importazione o l'esportazione, ad eccezione dei diritti e delle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi resi. Il termine «importazione» significa l'asportazione delle merci collocate in un deposito doganale o sotto un regime analogo, a patto che si tratti di merci che non sono state né raccolte, né fabbricate, né lavorate nello Stato ricevente.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano non solo alle merci importate nello Stato ricevente o esportate da questo Stato, ma anche alle merci in transito attraverso il territorio di una Parte contraente. In tal caso, per «Stato ricevente» s'intende nel presente articolo ogni Parte contraente attraverso il cui territorio transitano le merci.

Art. XII

1. Ogni esenzione o agevolazione doganale o fiscale concessa in forza della presente Convenzione è subordinata all'osservanza delle disposizioni che le autorità doganali o fiscali dello Stato ricevente possono giudicare necessarie per prevenire abusi.

2. Le stesse autorità possono decidere che non beneficeranno delle esenzioni previste dal presente accordo le importazioni di prodotti raccolti, fabbricati o lavorati nello Stato ricevente, e preliminarmente esportati in franchigia o per mezzo della restituzione dei diritti e delle tasse dovuti nel caso in cui questi prodotti non fossero stati esportati. Questa disposizione si applica altresì alle merci prelevate da un magazzino doganale, se il collocamento in tale deposito è stato considerato un'espertazione.

Art. XIII

1. In vista della repressione dei reati contro le leggi ed i regolamenti doganali e fiscali, le autorità degli Stati riceventi e di quelli d'invio si forniscono reciprocamente assistenza per procedere alle indagini ed alla ricerca di prove.

2. Le autorità di una forza armata forniscono tutta l'assistenza in loro potere affinché le merci suscettibili di confisca da parte delle autorità doganali o fiscali dello Stato ricevente o a vantaggio di quest'ultimo siano consegnate a queste ultime.

3. Le autorità di una forza armata s'impegnano a fare tutto quanto è in loro potere affinché i diritti, le tasse e le multe dovute siano pagate dai membri di questa forza armata o del suo elemento civile, nonché dalle persone a loro carico.

4. I veicoli immatricolati nell'esercito e le merci appartenenti ad una forza armata o al suo elemento civile e non ad uno dei suoi membri, confiscati dalle autorità dello Stato ricevente in occasione di un reato doganale o fiscale, sono consegnati alle autorità competenti di tale forza armata.

Art. XIV

1. Una forza, un elemento civile, i loro membri nonché le persone a loro carico sono assoggettate alle regole del controllo dei cambi dello Stato d'invio e devono conformarsi ai regolamenti dello Stato ricevente.

2. Le autorità incaricate del controllo dei cambi degli Stati d'invio e di quelli riceventi possono mettere in vigore disposizioni speciali applicabili ad una forza, al suo elemento civile o ai loro membri, nonché alle persone a loro carico.

Art. XV

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 in appresso, la presente Convenzione rimane in vigore in casi di ostilità comportanti l'applicazione delle disposizioni del Trattato dell'Atlantico del Nord. Tuttavia le norme relative al risarcimento dei danni, contenute nei paragrafi 2 e 5 dell'articolo 8 non si applicheranno ai danni di guerra e le disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle degli articoli 3 e 7, saranno immediatamente oggetto di un nuovo esame ad opera delle Parti contraenti interessate. Queste ultime possono se del caso concordare modifiche rivelatesi auspicabili per quanto concerne l'applicazione della Convenzione fra di loro.

2. In caso di ostilità quali definite sopra, ciascuna Parte contraente ha diritto, notificandone entro un termine di sessanta giorni le altre Parti contraenti, di sospendere l'applicazione di una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, per quanto necessario. Se questo diritto viene esercitato, le Parti contraenti si consultano immediatamente onde accordarsi sulle disposizioni atte a sostituire le norme la cui applicazione è stata sospesa.

Art. XVI

Ogni contestazione fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione è regolata per mezzo di negoziazioni fra di esse, senza fare ricorso ad una giurisdizione esterna. Salvo nei casi in cui la presente Convenzione contiene una disposizione contraria, le contestazioni che non possono essere regolate mediante negoziati diretti, saranno deferite al Consiglio dell'Atlantico del Nord.

Art. XVII

Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento chiedere la revisione di qualsiasi articolo della presente Convenzione. La domanda sarà indirizzata al Consiglio dell'Atlantico del Nord.

Art. XVIII

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati al più presto presso il governo degli Stati Uniti d'America, il quale notificherà la data di questi depositi a ciascun Stato firmatario.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di quattro Stati firmatari, dei loro strumenti di ratifica. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato firmatario trenta giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio dell'Atlantico del Nord e secondo le condizioni che quest'ultimo potrà stabilire, sarà aperta ad ogni Stato che aderisce al Trattato dell'Atlantico del Nord. L'adesione diverrà effettiva mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il governo degli Stati Uniti d'America, il quale notificherà a ciascun firmatario ed allo Stato aderente la data di deposito in questione. La presente Convenzione

entrerà in vigore, per quanto riguarda ogni Stato a nome del quale uno strumento di adesione sarà depositato, trenta giorni dopo la data di deposito di tale strumento.

Art. XIX

1. La presente Convenzione potrà essere denunciata da ciascuna Parte contraente dopo la scadenza di un termine di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. La denuncia della Convenzione ad opera di una Parte contraente avverrà mediante una notifica scritta indirizzata da detta Parte al governo degli Stati Uniti d'America, il quale informerà tutte le altre Parti contraenti di tale notifica e della data in cui è stata ricevuta.
3. La denuncia avrà effetto un anno dopo la ricezione della notifica da parte del governo degli Stati Uniti d'America. Dopo la scadenza di questo periodo di un anno, la Convenzione cesserà di essere in vigore per la Parte che l'avrà denunciata, ma rimarrà in vigore fra le altre Parti contraenti.

Art. XX

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 in appresso, la presente Convenzione si applica unicamente al territorio metropolitano di una Parte contraente.
2. Tuttavia uno Stato può, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica o di adesione, o ulteriormente, dichiarare, mediante una notifica al governo degli Stati Uniti, che la presente Convenzione includerà tutti i territori e quei territori le cui relazioni internazionali sono a cura di detto Stato nella regione dell'Atlantico del Nord, con riserva, se lo Stato che ha reso la dichiarazione lo ritiene necessario, di stipulare un accordo separato fra detto Stato e ciascun Stato d'invio. La presente Convenzione sarà applicata, per il territorio o per i territori summenzionati, trenta giorni dopo la ricezione da parte del governo degli Stati Uniti d'America della notifica, o trenta giorni dopo la stipula di un eventuale accordo particolare, oppure al momento dell'entrata in vigore della Convenzione come definita all'articolo 18, se detta entrata in vigore avviene dopo questo termine.
3. Uno Stato che ha reso la dichiarazione prevista al paragrafo 2 precedente del presente articolo al fine di estendere la Convenzione ad un territorio di cui esso cura le relazioni internazionali, può denunciare la Convenzione alle condizioni previste all'articolo 19 separatamente per quanto concerne questo territorio.

In fede di che, i plenipotenziari di seguito designati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra il 19 giugno 1951 in inglese ed in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che rimarrà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d'America. Il governo degli Stati Uniti d'America ne trasmetterà copie autentiche a tutti i governi firmatari ed aderenti.

(Seguono le firme)

